

Laboratorio di scrittura giuridica in materia processuale penale

Le misure cautelari reali

A.A. 2022-2023 - Cattedra di diritto processuale penale

Il caso

A seguito di un controllo effettuato dalla polizia doganale italiana, Tizio, dipendente della società Gamma (concessionaria di auto) diretto in Svizzera, viene trovato in possesso di banconote di valute varie (franchi svizzeri, sterline inglesi, lek albanesi, euro) per un valore di complessivi 150.000 euro, celate all'interno di un vano del proprio autoveicolo.

La polizia doganale procede al sequestro delle banconote in questione e trasmette il relativo verbale al PM per l'eventuale convalida.

Il PM dispone la convalida della misura ex art. 355 c.p.p. ravvisando indizi in relazione al reato di cui all'art. 648-bis c.p. per *“potenziale riciclaggio di denaro proveniente da traffico di stupefacenti”*.

Il decreto di convalida del sequestro non viene notificato né a Tizio né alla società Gamma.

La società Gamma nomina un difensore per assisterla nel relativo procedimento penale avviato a seguito del sequestro e per ottenere immediatamente la restituzione della somma sequestrata.

Le norme di interesse

Art. 648-bis c.p.

Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto *[non colposo]*, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La disciplina dei sequestri

La giurisprudenza sul tema: sequestri e reato di riciclaggio/1

- ***Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29689***

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il "fumus" del delitto di cui all'art. 648-bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia).

La giurisprudenza sul tema: sequestri e reato di riciclaggio/2

- **Cassazione penale sez. II, 13/07/2018, n.39006**

Il possesso di un'ingente somma di denaro contante, detenuta da un soggetto che si prepara ad uscire dal territorio nazionale, non basta per far scattare il reato di riciclaggio se manca la prova di un reato presupposto, o di un legame con ambienti criminali. Così la Cassazione ha accolto il ricorso contro l'ordinanza con la quale veniva negata la revoca del sequestro penale di una somma pari a circa 160mila euro, trovata in possesso dell'indagato in procinto di prendere un volo per Lagos. Per la Corte, il decreto di sequestro probatorio di cose che costituiscono il corpo del reato deve essere supportato da una motivazione che regga la contestazione del reato di riciclaggio. È necessario dunque che si possa ipotizzare un reato presupposto. Nello specifico, pertanto, il semplice possesso di un'elevata somma di denaro non basta, senza alcun riscontro investigativo sull'esistenza o meno di un reato presupposto.

La giurisprudenza sul tema: sequestri e reato di riciclaggio/3

- ***Cassazione penale sez. II, 24/05/2016, n.26301***

Il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare "ex se", in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza del delitto presupposto, od anche solo l'esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo.